

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. 1822

Cavareno, 06/07/2017

ORDINANZA N. 47/2017

OGGETTO: chiusura temporanea al traffico nelle seguenti strade di Cavareno per competizione sportiva di corsa su strada denominata “IX MEMORIAL RENZO ROSATI CORSA SU STRADA” in programma venerdì 7 luglio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Premesso che nella giornata di venerdì 07 luglio 2017, tra le ore 18.30 e le ore 21.30 circa, è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata “IX MEMORIAL RENZO ROSATI CORSA SU STRADA”, nel comune di Cavareno, che vedrà interessate alcune vie del centro abitato, come di seguito indicato, con partenza da Piazza Prati;

Vista la richiesta pervenuta all’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia in data 19.06.2017, e prot. con n. 1642, da parte del sig. Franchi Gianpaolo, in qualità di Presidente della società Sci Club Fondisti Alta Val di Non, società organizzatrice della gara di corsa su strada denominata “VIII Memorial Renzo Rosati corsa su strada”, volta ad ottenere la chiusura temporanea al traffico veicolare di piazza G. Prati, un tratto di via Alpina, via A. Castelli, via Marconi, via al Parco, via Nodari e via Roen, il giorno venerdì 07 luglio 2017, dalle ore 18.30, alle ore 21.30, circa e comunque fino al termine della manifestazione;

Considerata la presenza alla manifestazione di circa 300 atleti, oltre agli accompagnatori ed agli spettatori lungo i bordi strada;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta dello “Sci Club Fondisti Alta Val di Non” al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa;

Vista la comunicazione del Commissariato del Governo del 03.07.2017 avente prot. nr. 2906/2017-AREA III, assunta al protocollo dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia il 04/07/2017 al nr. 1784;

Vista la comunicazione della provincia, servizio gestione strade, nr. S106/17/357934/19.5.4/9, del 28.06.2017, assunta al protocollo del Comune di Cavareno il 29/06/2017 con nr. 1919;

Vista la comunicazione della Questura del 29.06.2017 avente prot. 0003085, assunta al protocollo del Comune di Cavareno al nr. 1925 di data 29/06/2017;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare gli art. 7 e 9;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940 n. 365;

Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il “Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull’ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” ed in particolare l’art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Cavareno n. 45, di data 29.11.2007 e successive modifiche;

ORDINA

PER IL GIORNO VENERDI' 07/07/2017

- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, nelle sottoelencate vie:
 1. **Via Arrigo Castelli, Via Marconi, Via Al Parco, Via Nodari, Strada Di Collegamento Tra Via Nodari e Via Roen, Via Roen (Tratto Compreso Tra Via Marconi e strada di collegamento con Via Nodari all'altezza del civico nr 17), Piazza Savera e Piazza Prati;**
- l'istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nelle sottoelencate vie:
 1. **piazza Prati;**
 2. **piazzale antistante l'ufficio postale, nella parte rivolta verso la S.S 42 (via Roma) dalle ore e nei due stalli riservati al personale sanitario;**

D E M A N D A

Alla società organizzatrice di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento **almeno 48** ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa e segnalando le deviazioni alla circolazione, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle forze dell'ordine di vigilare sulla corretta esecuzione del presente provvedimento le quali sono altresì autorizzate ad adottare, di propria iniziativa, quando necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti in deroga alla presente, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale e variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

Incarica ai Vigili del Fuoco volontari di Cavareno di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione.

A V V E R T E

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

R E N D E N O T O

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Sci Club Fondisti Alta Val di Non;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;

A V V E R T E A L T R E S I'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Claudio Maccacaro